



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRESIVO MATTEO RICCI
Scuola dell'Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di I grado
Via Cina, 4 – 00144 Roma
Distretto 20°-Ambito Territoriale Lazio 6
Scuola Polo per la Formazione Ambito6
Tel. 06/5298735 - Fax 06/5293200
peo @rmic8by001@istruzione.it - pec@rmic8by001@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico RMIC8BY00L Sito: www.icmatteoricci.edu.it
Codice fiscale 97389090586 CodiceciPAistsc_rmic8by001 Codice Univoco Ufficio UF9SCR

Circ.45

Agli alunni SSIG

Ai genitori SSIG

Ai Docenti SSIG

Al sito web

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico 2024/25 - Scuola Secondaria di primo grado.

Si ricorda alle gentili famiglie, agli alunni ed ai docenti che al fine di procedere alla valutazione finale di ogni studente frequentante la scuola Secondaria di I grado è richiesta **la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**.

Ad ogni buon conto, si riporta la normativa di riferimento, cioè l'art. 5 del D.lgs. 62 del 13 aprile 2017 il quale recita:

- comma 1 “Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe”;
- comma 2 “Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.”;
- comma 3.” Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione”.

Per l'anno scolastico 2024/2025 il limite massimo delle ore di assenze consentite ai fini della validità dell'anno scolastico è dunque fissato per ogni classe secondo la seguente tabella:

I – II – III classe Scuola secondaria I grado	Monte ore annuale	N. massimo di assenze in ore
--	-------------------	------------------------------

Classi a 30 ore settimanali	Ore 990	30 x 33 settimane	247
Classi a 33 ore settimanali	Ore 1089	33 x 33 settimane	272

I Docenti Coordinatori sono invitati a monitorare l'andamento delle assenze già nel primo quadrimestre al fine di poter fornire un'informazione preventiva e tempestiva alle Famiglie qualora il computo delle assenze accumulate rappresenti un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Si ricorda altresì alle Famiglie che, autonomamente, possono verificare l'andamento delle assenze consultando il Registro Elettronico e che tale controllo costituisce assolvimento dovuto da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale dell'alunno.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal giorno 11 Settembre 2024 (data di inizio delle lezioni) al 07 Giugno 2025 (data di termine delle lezioni).

La mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate di seguito riportate.

Le tipologie di assenza, deliberate dal Collegio docenti nella seduta del 30/09/2024, ammesse alla deroga riguardano:

1. motivi di salute giustificati con certificato medico (malattia, ricovero ospedaliero o cure domiciliari, terapie e/o cure programmate in forma continuativa o ricorrente previa comunicazione);
2. visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno). Tali tipologie di assenze vanno certificate da MMG o specialista indicando i giorni precisi nei quali l'alunno si è assentato per le suddette motivazioni;
3. motivi personali e/o di famiglia (Per esempio: provvedimenti dell'autorità giudiziaria con comunicazione preventiva; lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali con comunicazione preventiva, giorni dedicati al trasferimento della famiglia con comunicazione preventiva);
4. situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e debitamente documentate;
5. partecipazione ad attività artistiche di particolare rilevanza (teatro, TV, cinema, danza ecc.); partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica;
6. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano alcuni giorni/periodi come giorno di riposo previa comunicazione del calendario delle festività. Tali giorni/periodi di riposo vanno segnalati attraverso le circolari ministeriali apposite che riportano gli accordi fra MIM e le varie confessioni;
7. altri motivi di carattere straordinario, a ora non individuabili, adeguatamente motivati.

Le deroghe sopra indicate sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Cordiali saluti.

Roma, 10.10.2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura De Paolis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 co 2 D.Lgs 39/93)